

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 20/2018 DEL 30 NOVEMBRE 2018

NUOVI ESONERI DALL'OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Nell'iter di conversione del Decreto Fiscale è prevista un'estensione dei soggetti esonerati dall'emissione della fattura elettronica.

Non saranno obbligati all'emissione della fattura elettronica tutti coloro che trasmettono i dati al sistema della tessera sanitaria e le associazioni sportive dilettantistiche.

La proposta dovrà ovviamente trovare conferma nei successivi iter parlamentari e l'esonero dovrebbe riguardare solo l'anno 2019.

Ricordiamo che i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati TS sono:

Farmacie	
Aziende ospedaliere locali (ASL)	
Aziende ospedaliere	
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	
Policlinici universitari	
Presidi di specialistica ambulatoriale	
Strutture e presidi per l'erogazione di servizi sanitari e assistenza protesica e integrativa	
Medici chirurghi e odontoiatri	
Strutture autorizzate all'erogazione di servizi sanitari	
Parafarmacie	
Psicologi	
Tipologie di paramedici	Infermieri, ostetrici, tecnici sanitari di radiologia, ottici
Veterinari	

L'esonero dall'obbligo di emissione della fattura elettronica dovrebbe riguardare anche le associazioni sportive senza scopo di lucro affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva che svolgono attività sportive dilettantistiche che usufruiscono del regime previsto dalla Legge 398/1991, a condizione che nel periodo d'imposta precedente abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

LE NOVITÀ DEL REGIME FORFETTARIO/FLAT TAX

L'attuale bozza di legge di bilancio prevede importanti modifiche del regime forfettario previsto dalla legge 190/2014.

Le novità riguardano:

- sia i contribuenti che non aderiscono attualmente al regime, ma che potrebbero beneficiarne dal prossimo 1° gennaio 2019,
- sia quelli che ne stanno beneficiando ma che potrebbero risultarne "espulsi" dal prossimo 1° gennaio 2019.

In primo luogo, verrà innalzato il limite massimo di ricavi o compensi per usufruire del regime, che diventerà pari a 65.000 € per tutte le tipologie di attività (a prescindere, quindi, dal codice ATECO dell'attività esercitata). Nel primo anno questo limite è ragguagliato al numero di giorni dall'inizio dell'attività alla fine dell'anno.

Inoltre verranno rimossi i limiti del valore dei beni strumentali posseduti (attualmente fissato a 20.000 €), delle spese del lavoro dipendente (limite pari a 5.000 €) e dell'ammontare del reddito da lavoro dipendente o assimilato (attualmente pari a 30.000 €).

Un importante cambiamento riguarderà le **cause di esclusione** dal regime: dal 2019 resteranno esclusi dal regime non solo coloro che partecipano a società di persone, associazioni professionali od imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR, ma anche **chi partecipa a società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, a prescindere che si adotti o meno il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 117 TUIR.**

Inoltre verranno esclusi i soggetti che avranno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato e che svolgeranno attività di impresa o di lavoro autonomo prevalentemente nei confronti anche di uno degli ex datori di lavoro dei due anni precedenti (o altro soggetto agli stessi direttamente o indirettamente riconducibile).

Restano infine confermate le ulteriori cause di esclusione:

- persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di altri regimi forfetari di determinazione del reddito e dunque: agricoltura e attività connesse e pesca, vendita sali e tabacchi, commercio dei fiammiferi, editoria, gestione di servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta, intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR 640/1972, agenzie di viaggi e turismo, agriturismo, vendite a domicilio, rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione, agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione
- soggetti non residenti. È prevista un'eccezione per quelli residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni. In tal caso, però, il soggetto deve produrre nel territorio italiano almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi

I contribuenti forfetari pagano un'imposta sostitutiva dell'IRPEF (15%) su un imponibile determinato applicando al fatturato una percentuale di redditività predeterminata in base al codice ATECO dell'attività esercitata.

L'aliquota si riduce al 5% in caso di nuova attività, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- c) qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi (realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio), sia inferiore al limite previsto per il regime forfetario.

Le novità di cui abbiamo scritto sono contenute nella bozza di legge di bilancio che potrebbe subire modifiche prima della sua approvazione (prevista per gli ultimi giorni del 2018).

IL 17 DICEMBRE SCADE IL VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA IMU E TASI

Il 17 dicembre (la scadenza originaria sarebbe il 16, ma cade di domenica) è prevista la scadenza del saldo Imu, il cui presupposto è il possesso a titolo di proprietà o di altro diritto reale di un immobile in Italia.

L'Imu deve essere versata in due rate: la prima in acconto il 16 giugno e la seconda a saldo entro, in questo caso, il 17 dicembre. Per il versamento dell'acconto non è più prevista la possibilità per il Comune di modificare le aliquote, in quanto si applicano quelle previste per i dodici mesi dell'anno precedente; il Comune ha poi la possibilità di variare le aliquote e le detrazioni entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta con apposita delibera sul sito del MEF.

A tali regole fanno eccezione gli enti non commerciali che versano l'IMU in 3 rate: le prime due il 16 giugno e il 16 dicembre per il 50% ciascuna di quanto dovuto l'anno precedente, la terza entro il 16 dicembre dell'anno successivo a conguaglio, applicando le aliquote stabilite per l'anno d'imposizione.

Non tutti gli immobili devono scontare l'imposta, infatti le abitazioni principali non di lusso sono esenti Imu. L'abitazione principale è l'immobile utilizzato come abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare se vi risiedono anagraficamente. Qualora i componenti del nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza in immobili diversi ma nello stesso comune, le agevolazioni sono su un solo immobile; l'esenzione, invece opera per entrambi gli immobili se sono in due comuni diversi.

Le abitazioni principali non di lusso sono quelle le cui categorie catastali non sono A/1, A/8 e A/9; le relative pertinenze (C/6, C/7 e C/2) godono delle medesime agevolazioni relative all'abitazione principale, nel limite di una pertinenza per categoria. Le abitazioni di lusso, sono invece quelle che rientrano nelle categorie A/1, A/8 e A/9, si applica l'Imu ed una detrazione di 200 euro, che può aumentare a discrezione del Comune anche fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Se un'unità immobiliare non di lusso è concessa in comodato ad un parente in linea retta che la adibisce ad abitazione principale, vi è la riduzione della base imponibile del 50%; il contratto di comodato deve essere registrato e ulteriore

condizione per cui operi la riduzione è il possesso da parte del comodante di un solo immobile in Italia e la residenza anagrafica nello stesso Comune dove è concesso il comodato.

La base imponibile si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale e moltiplicandola per determinati moltiplicatori prestabiliti in base alla categoria catastale.

La base imponibile viene ridotta del 50% per gli immobili di interesse storico-artistico e per i fabbricati per cui vi è dichiarazione di inagibilità o inabitati e di fatto non utilizzati.

L'aliquota Imu viene poi ridotta del 25% per gli immobili locati a canone concordato.

La base imponibile dei terreni agricoli viene calcolata rivalutando del 25% il terreno domenicale e moltiplicandolo per 135; i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali sono esenti dal pagamento dell'imposta.

Si ricorda infine che il 18 dicembre scade altresì il termine di pagamento per il saldo della Tasi; le modalità di calcolo della base imponibile e di versamento sono le medesime.

Un'eccezione rispetto al calcolo Imu è rinvenibile nel caso in cui un immobile sia concesso in locazione o comodato in quanto si individuano due obbligazioni distinte: una in capo all'inquilino/comodatario, che è tenuto a versare in base alla percentuale stabilita dal comune e una in capo al proprietario, per la parte rimanente. Se per l'inquilino/locatario si tratta di abitazione principale invece non sarà tenuto al pagamento dell'imposta, a meno che non sia un immobile di lusso.

Si ricorda che dal 2016 sono escluse dal pagamento dell'imposte le abitazioni principali, ad eccezione di quelle di lusso.

I terreni agricoli non sono soggetti alla TASI.

PUBBLICATE LE PRIME BOZZE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ 2019

L'Agenzia Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet le prime bozze dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione ed elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d'imposta 2018 (modello Redditi 2019) riguardanti gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

Le bozze al momento disponibili sono quelle:

- del quadro "F - dati contabili" per gli esercenti attività di impresa
- del quadro "G - dati contabili" per gli esercenti attività di lavoro autonomo
- di 33 modelli Isa afferenti le attività del commercio e delle relative istruzioni
- di 12 modelli del settore servizi con relative istruzioni
- di 5 modelli relativi ad attività delle manifatture con relative istruzioni
- di 1 modello relativo agli Isa destinati alle attività professionali con relative istruzioni.

Non ancora pubblicati, invece, i modelli per i nuovi studi riconducibili al comparto agricolo, che sono:

- AA01S, coltivazioni agricole, silvicoltura e utilizzo di aree forestali
- AA02S, produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi

AL VIA LE SEGNALAZIONI PER L'OMESSO INVIO DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

Con il Provvedimento del 23 novembre 2018 l'Agenzia Entrate, al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, ha messo a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati all'Agenzia dai contribuenti stessi e dai loro clienti soggetti passivi IVA e quelli relativi alle Comunicazioni liquidazioni periodiche Iva.

In particolare, sono messe a disposizione le informazioni dalle quali emerge che, per il trimestre di riferimento, risultano comunicati dati di fatture emesse ma non risulta pervenuta alcuna Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.

Per informare i contribuenti di dette informazioni l'Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (Pec) attivati dai contribuenti contenente:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento; c) codice atto;
- d) modalità attraverso le quali consultare ulteriori informazioni dettagliate;
- e) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il

canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia delle Entrate o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La stessa comunicazione sarà presente anche all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Dati rilevanti ai fini IVA".

I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni rilevate avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997).

APPLICAZIONE DELLA CEDOLARE SECCA ANCHE PER GLI IMMOBILI A USO COMMERCIALE

Nella bozza della legge di Bilancio 2019 è prevista l'estensione anche ai contratti di locazione relativi a immobili di categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), che sono quelli utilizzabili per attività di commercio, la cosiddetta "cedolare secca", già prevista a favore del locatore di immobili ad uso abitativo dall'art. 3 D.Lgs. 14.03.2011, n. 23.

L'adozione del regime della cedolare secca non è automatica, ma dipende anche da una opzione in tal senso del locatore, da comunicare all'Agenzia Entrate tramite modello RLI; l'opzione è valida per tutte le annualità di residua durata del contratto, salvo successiva revoca.

La cedolare secca su immobili utilizzati per attività di commercio si applicherà con l'aliquota del 21% sull'intero canone di locazione. Non è quindi previsto l'abbattimento forfettario del 5% riservato al canone derivante da contratti non soggetti a cedolare secca ed è sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali dovute per esso dal locatore; non sono inoltre dovute le imposte di registro e di bollo.

L'applicazione del regime della cedolare secca per gli immobili in oggetto richiede il rispetto di determinate condizioni. Si potrà beneficiare del regime della cedolare secca in relazione ad un contratto, stipulato nel 2019, sostitutivo di un contratto stipulato dopo il 15 ottobre 2018 tra le parti e per lo stesso immobile e interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza contrattuale; la situazione si può verificare quando il conduttore ha necessità di utilizzare l'immobile oggetto di locazione prima del 2019.

SOGGETTO A TASSAZIONE IL BOX AUTO VENDUTO SEPARATAMENTE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE PRIMA DI 5 ANNI

L'Agenzia Entrate, a seguito della richiesta di un contribuente possessore di un box auto acquistato nel 2015 e destinato a pertinenza dell'abitazione principale acquistata nel 2011 usufruendo delle agevolazioni fiscali per la prima casa che, intenzionato a vendere il box auto, ha chiarito se la plusvalenza realizzata mediante tale vendita dovesse essere assoggettata a tassazione.

Con la Risposta n. 83/2018 l'Agenzia Entrate ha reso noto che, nel caso prospettato, la plusvalenza derivante dalla cessione infraquinquennale del box auto separatamente dall'abitazione principale, costituisce reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR) e, quindi, è soggetto ad IRPEF.

Per completezza, precisano ancora le Entrate, è possibile optare per un sistema alternativo di tassazione che prevede la richiesta ad un notaio, all'atto della cessione, di applicare un'imposta sostitutiva del 20%.

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO DEL LAVORO

N° 20/2018 DEL 30 NOVEMBRE 2018

NUOVI INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI PREVISTI PER IL 2019

[Legge di Bilancio 2019 e D.L. 87/2018 n° 96](#)

Nella normativa vigente sono previste diverse tipologie di incentivi e agevolazioni finalizzate a favorire la creazione di nuova occupazione e reinserire nel circuito produttivo lavoratori espulsi o sospesi dal lavoro. La legge di Bilancio del 2019 e il decreto dignità hanno previsto nuovi incentivi per il 2019 per le imprese che assumono.

Assunzione lavoratori giovani. Con l'art. 1 bis del D.L. n° 87/2018 n° 96 sono state introdotte disposizioni che prolungano al 2019 e al 2020 le agevolazioni contributive già previste dalla Legge di Bilancio per il 2018 per l'assunzione di lavoratori giovani. La norma afferma che l'assunzione deve essere a tempo indeterminato a tutele crescenti e può essere anche a tempo parziale (le agevolazioni, ovviamente, saranno pro-quota). Verranno esclusi i rapporti di apprendistato, che godono di una speciale normativa incentivante, il lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato, il lavoro domestico e le prestazioni occasionali (voucher). Il beneficio, previsto per un massimo di trentasei mesi, consiste nell'esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Il beneficio, in attesa del decreto attuativo, dovrebbe essere cumulabile con quello previsto, per i disabili, dall'art. 13 della Legge 68/99 (subordinato al rispetto dell'incremento occupazionale) e con l'agevolazione prevista per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori in Naspi. L'agevolazione spetta ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori "under 35" i quali non siano mai stati occupati con rapporto a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, fatti salvi eventuali periodi di apprendistato svolti presso altro datore e non consolidati durante o al termine del periodo formativo. L'agevolazione dovrebbe spettare, sempre in attesa di conferma da parte del decreto attuativo, anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto a termine (ovviamente in presenza del requisito anagrafico e di non aver avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato). Il sistema informativo dell'Inps, già consente di verificare se il lavoratore ha avuto precedenti rapporti a tempo indeterminato ma l'Istituto non attribuisce alla verifica alcun valore

certificatorio. La fruizione del beneficio è consentita ai datori di lavoro che rispettano la regolarità contributiva (DURC), il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva, la legislazione sulla sicurezza del lavoro. Toccherà al decreto attuativo chiarire se è prevista la revoca dell'agevolazione, come nella Legge di Bilancio 2018, se nei sei mesi successivi all'assunzione il lavoratore viene licenziato o viene licenziato un lavoratore con analoga qualifica nei sei mesi successivi o precedenti all'assunzione agevolata.

Agevolazioni IRES. Il disegno di legge di bilancio 2019 prevede la riduzione di 9 punti percentuali dell'Ires sugli utili accantonati a riserva nei limiti della somma dei nuovi investimenti e del costo del personale incrementale. La riduzione è effettuata sulla base delle assunzioni incrementalmente effettuate durante il 2019 rispetto all'organico fotografato alla data del 1° ottobre 2018. Le assunzioni dovranno riguardare personale impiegato stabilmente nel corso del periodo di imposta. Per le imprese che nasceranno nel 2019 tutte le assunzioni saranno incrementalmente.

Assunzione di laureati con 110 e lode. Il disegno di legge di bilancio 2019 prevede un bonus in favore di quei datori di lavoro che procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, giovani laureati che hanno conseguito la votazione di 110 e lode, senza andare fuori corso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 o dottori di ricerca. L'agevolazione consiste in un beneficio, per dodici mesi, fino ad 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail. La concessione dell'incentivo comporta il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo sia del neo assunto che di dipendenti con medesima qualifica nei 24 mesi successivi.

Proroga bonus Sud. Il disegno di legge di Bilancio per il 2019 conferma, anche per il 2019, l'esonero contributivo totale per la quota a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani al di sotto dei 35 anni o anche "over 35" se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

INDENNITÀ DI MALATTIA IN CASO DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE IN ALTRO PAESE UE

Messaggio Inps n° 4271 del 16 novembre 2018

L'Inps con la circolare n° 192/1996 ha previsto che nell'ipotesi di trasferimento all'estero del lavoratore durante l'assenza dal lavoro per malattia, il riconoscimento della prevista indennità è subordinato al possesso di un'apposita autorizzazione al trasferimento rilasciata, a seconda dei casi, dall'Asl o dall'Inps stesso. Con la circolare del 16 novembre 2018, l'Inps ha riqualificato il provvedimento di autorizzazione alla stregua di una valutazione medico legale esclusivamente tesa ad escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente, derivanti dal trasferimento medesimo. Pertanto, qualora il paziente effettui comunque il trasferimento, che non può essergli vietato, nonostante il parere negativo dell'Inps, verrà applicato l'istituto della sospensione del diritto all'indennità economica per tutti i casi in cui il lavoratore compia atti che possono pregiudicare il decorso della malattia. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, il lavoratore che intenda trasferirsi in altro Paese UE dovrà procedere con una preventiva comunicazione alla sede territoriale Inps di competenza che procederà alla visita ambulatoriale per verificare che non vi sia alcun rischio di aggravamento conseguente al trasferimento all'estero. Espletata la visita l'Inps rilascerà verbale valutativo.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Studio Bergamini Associati